
Decreto federale Che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la manipolazione delle competizioni sportive

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014³ sulla manipolazione delle competizioni sportive, (Convenzione di Macolin) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visto l'articolo 37 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula la seguente riserva:

Riserva relativa all'articolo 19 capoverso 2:

Basandosi sull'articolo 19, capoverso 2 la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 19 capoverso 1 lettera d.

⁴ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

- a. L'autorità responsabile incaricata di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 è la Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna.
- b. La Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse (Comlot), 3011 Berna è la piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1.

¹ RS 101

² FF 2015

³

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a nominare i rappresentanti della Svizzera nel Comitato di attuazione della Convenzione di cui all'articolo 30 e a dare loro istruzioni.

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).